

**PROGETTO DI LEGGE RECANTE “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE
2001, N. 35 (PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE
DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE)**

RELAZIONE

Il presente progetto di legge, che si compone di tre articoli, nasce dall'esigenza di consentire alla Regione Emilia-Romagna, in qualità di socio fondatore, di rafforzare il ruolo della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole permettendole di sviluppare pienamente le iniziative ed i progetti che nascono dall'approfondimento e dall'elaborazione delle finalità proprie della Fondazione.

La Fondazione rappresenta una importante istituzione per la memoria dei tragici fatti che hanno interessato il nostro territorio durante il periodo della resistenza all'occupazione nazifascista, nella seconda guerra mondiale. Essa vede anche una significativa partecipazione internazionale e si caratterizza per le finalità di promozione e svolgimento di iniziative di ricerca e di informazione, di educazione al valore della pace e al rispetto dei diritti civili, per affrontare il tema della gestione non violenta dei conflitti e della lotta ad ogni forma di xenofobia e razzismo.

La L.R. 13 novembre 2001, n. 35, all'articolo 1 autorizza la Regione a partecipare all'istituzione della Fondazione e a concederle un contributo per gli anni 2001 e 2002 al fine di promuovere la “sperimentazione” delle attività.

La Regione ha sostenuto e sostiene tuttora tali attività con particolare attenzione ai progetti educativi sulla memoria, sulla cittadinanza, sull'educazione ai diritti umani e sulla non-violenza, campi di pace per i giovani, attività di sensibilizzazione rivolte ai giovani ed alle scuole dell'Emilia-Romagna.

Tale sostegno si concretizza nell'erogazione annuale di un contributo su presentazione di un programma di attività e progetti da sviluppare nel corso dell'anno.

La Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole propone esperienze educative e formative personalizzate rivolte a studenti e insegnanti, campi internazionali residenziali, progetti di ricerca sull'elaborazione delle memorie; offre uno spazio democratico di incontro tra enti, associazioni e persone interessate alla promozione della pace. L'attività formativa sta assumendo un ruolo sempre più importante nell'attività pedagogica svolta dalla Scuola, in quanto completa l'attività di educazione attraverso l'indagine dei comportamenti che hanno portato allo svolgersi di tali fatti.

L'attività internazionale della Fondazione nel corso degli anni si è notevolmente sviluppata attraverso la partecipazione a reti internazionali che approfondiscono le tematiche della memoria. Sono aumentate le attività ed i progetti svolti insieme alla regione tedesca dell'Assia, che è anche socio fondatore della Scuola di Pace.

Considerato quanto sopra esposto, si evince che il periodo di “sperimentazione” svolto dalla Scuola di Pace è risultato proficuo ed ha portato ad un considerevole

ampliamento delle attività e può risultare necessario procedere all'adeguamento della stessa legge di autorizzazione.

Illustrazione degli articoli

Articolo 1

Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 13 novembre 2001, n. 35

L'articolo 1 autorizza la Regione a concedere alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole un contributo annuale allo scopo di concorrere alla promozione e realizzazione di iniziative e progetti tesi a favorire il rispetto dei diritti umani e la gestione non violenta dei conflitti in base alle finalità proprie della Fondazione. Disciplina le modalità di concessione del contributo il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato dal relativo piano finanziario. La Giunta regionale, valutata la congruità del programma rispetto alle finalità istituzionali della Fondazione ed allo scopo di garantirne la continuità dei programmi, concede e liquida il contributo in un'unica soluzione. La Fondazione è inoltre tenuta a presentare, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza, un rapporto annuale il quale attesta lo stato di attuazione del programma di attività e contiene tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate con il contributo regionale”.

Articolo 2

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35

L'articolo 2, individua le fonti di finanziamento del contributo e la sua copertura finanziaria. All'onere per l'esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2756 afferente alla U.P.B.1.2.3.2.3840 del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, la Regione provvederà alla copertura degli oneri finanziari, nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna).

Articolo 3

Norme di prima applicazione

L'articolo 3 contiene una norma di prima applicazione per l'anno 2014.

Articolo 1

Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 13 novembre 2001, n. 35

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale n. 35 del 2001 è inserito il seguente:

“Articolo 5bis Contributo annuale

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole un contributo annuale, il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio, allo scopo di concorrere alla promozione e realizzazione di iniziative e progetti tesi a favorire il rispetto dei diritti umani e la gestione non violenta dei conflitti in base alle finalità di cui all'articolo 3.

2. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato dal relativo piano finanziario. La Giunta regionale, valutata la congruità del programma rispetto alle finalità istituzionali della Fondazione ed allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione medesima, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1.

3. La Fondazione è tenuta a presentare, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza, il rapporto annuale di cui all'articolo 2, comma 1 ter, il quale attesta altresì lo stato di attuazione del programma di attività di cui al comma 2 e contiene tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate con il contributo regionale”

Articolo 2

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 35 del 2001 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. All'onere derivante dall'articolo 5bis, pari a Euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito della U.P.B 1.2.3.2.3840 nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2756 afferente alla medesima U.P.B. 1.2.3.2.3840 del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.

2 ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli

stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).”

Articolo 3

Norme di prima applicazione

Per il 2014 la Fondazione è tenuta a presentare il programma di attività di cui al comma 2 dell'articolo 5 bis entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Scheda tecnico-finanziaria

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione scuola di pace di Monte Sole)

SCHEDE TECNICHE FINANZIARIE 1 – Progetto di legge con copertura finanziaria

Articolo 1

L'articolo 1 prevede la concessione alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole di un contributo annuale finalizzato alla promozione e alla realizzazione di iniziative e progetti tesi a favorire il rispetto dei diritti umani e la gestione non violenta dei conflitti ed è concesso sulla base di un programma annuale di attività corredato dal relativo piano finanziario.

Gli oneri hanno natura di contributo corrente, il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

Copertura degli oneri previsti: si rinvia alle note dell'art. 2 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35).

Articolo 2

Quantificazione e copertura degli oneri

Gli oneri finanziari sono quantificati in Euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2014 con riferimento ai programmi e ai progetti della Fondazione finalizzati a promuovere e svolgere iniziative di ricerca ed informazione, di educazione al valore della pace e al rispetto dei diritti civili, di interesse regionale.

Alla copertura degli oneri per l'esercizio 2014 la Regione fa fronte mediante la riduzione, per Euro 100.000,00 dello stanziamento iscritto al capitolo 2756 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3840 del bilancio di previsione 2014 per l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale con stanziamento

pari a Euro 100.000,00; la Giunta regionale provvede, con proprio atto, alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, la Regione provvede con i fondi annualmente stanziati nella unità previsionale di base e relativo capitolo del bilancio regionale, a norma dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

Articolo 3

Si tratta di una norma di prima applicazione della legge.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale 2° esercizio (1)	Pluriennale 3° esercizio (1)
Nuove o maggiori spese correnti (art. 2) capitolo di nuova istituzione afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3840	100.000,00		
Nuove o maggiori spese d'investimento (art./artt.)	0		
Minori entrate (art./artt.)	0		
Totale oneri da coprire			
MEZZI DI COPERTURA	100.000,00		
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali	0		
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa: capitolo 2756 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3840	100.000,00		
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
Totale mezzi di copertura	100.000,00		

(1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

Modalità di copertura negli anni successivi all'esercizio in corso (2):

A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati nella unità previsionale di base e relativo capitolo del bilancio regionale, a norma dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

(1) Nel caso di oneri non quantificati al punto precedente.

Variazioni attinenti all'esercizio in corso:

Variazione in diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2756 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3840 del bilancio di previsione 2014 per Euro 100.000,00 e corrispondente variazione in aumento per l'istituzione di apposito capitolo nella medesima U.P.B., con lo stanziamento di euro 100.000,00 nella parte spesa del bilancio regionale.

